

STATUTO "EUROPEAN FEDERATION FOR ORGAN DONATION"

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE, DURATA E SEDE

É costituita tra enti privati o pubblici, favorevoli alla donazione volontaria, post mortem, anonima e gratuita di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico, l'Associazione denominata "E.F.O.D. – EUROPEAN FEDERATION FOR ORGAN DONATION ", di seguito denominata semplicemente Federazione.

La Federazione utilizza quale acronimo "EFOD".

La Federazione avrà durata illimitata.

La Federazione fissa la propria sede in Roma, Via Cola di Rienzo, civico n. 243.

La Federazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ARTICOLO 2 – FINALITÀ

La Federazione persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale.

La Federazione, in particolare:

- 1) promuove tra i cittadini Europei, in base al principio della solidarietà sociale, la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule;
- 2) promuove tra i cittadini Europei la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l'insorgere di patologie che possano richiedere come terapia il trapianto di organi;
- 3) promuove, anche per il tramite degli enti associati, la raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione di organi, tessuti e cellule *post mortem*.

Al fine di raggiungere le proprie finalità la Federazione potrà trasformarsi, previa delibera della competente Assemblea, in Fondazione.

ARTICOLO 3 – ATTIVITA'

La Federazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, può, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) promuovere tra i cittadini Europei campagne di sensibilizzazione ed informazione permanente;
- b) instaurare rapporti e collaborazioni con Enti pubblici e privati Europei ed internazionali, in particolare con le Istituzioni Europee;
- c) svolgere attività di informazione nelle materie di propria competenza;
- d) promuovere e partecipare ad attività di formazione, informazione e sensibilizzazione e di sostegno alla ricerca scientifica nel campo del prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule;
- e) promuovere la conoscenza delle proprie finalità e attività attraverso la stampa e materiale multimediale;
- f) promuovere la semplificazione delle formalità necessarie per l'esecuzione della volontà di tutti coloro che sono favorevoli alla donazione di organi, tessuti e cellule post mortem;

g) svolgere attività di aggiornamento e formazione per i membri degli enti associati al fine di promuovere la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule;

h) svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale la Federazione potrà, infine, realizzare attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II – SOCI

ARTICOLO 3 – AMMISSIONE

Sono Soci della Federazione i soggetti giuridici privati o pubblici con sede nell'Unione Europea che operano nei medesimi settori della Federazione.

L'adesione alla Federazione è possibile per il solo ente capofila a livello nazionale. Ogni ente partecipa alla vita associativa della Federazione per il tramite del proprio legale rappresentante pro tempore o di un delegato.

Chi intende aderire alla Federazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere sulle istanze di ammissione entro il termine improrogabile di giorni novanta dal ricevimento della stessa, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

ARTICOLO 4 – ADESIONE E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO.

L'adesione alla Federazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il Socio.

L'adesione alla Federazione attribuisce a ciascun Socio il diritto di voto.

Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i Soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

La Federazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti Soci, iscritti in un apposito Registro.

ARTICOLO 5 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di Socio si perde per scioglimento, recesso o per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce alla Federazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

Il Socio che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro dei Soci.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

TITOLO III – ORGANI

ARTICOLO 6 – ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Sono organi della Federazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Portavoce;

ART. 7 – COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i Soci della Federazione ed è l'organo sovrano della stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Portavoce ovvero, in sua assenza, da un Socio nominato dall'Assemblea.

Il Portavoce è coadiuvato dal Segretario, o in sua assenza da un socio nominato dal Portavoce per tutta la durata dell'Assemblea.

Di ogni Assemblea è redatto un verbale sottoscritto dal Portavoce e dal segretario dell'Assemblea.

ARTICOLO 8 – CONVOCAZIONE

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Portavoce almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Portavoce, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata di almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, ovvero anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto sarà stabilito in apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'Socio che partecipa e vota.

ARTICOLO 9 – ASSEMBLEA ORDINARIA

All'Assemblea convocata in seduta ordinaria compete:

- a) l'elezione e la revoca del Consiglio Direttivo;
- b) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività della Federazione;
- c) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Federazione, ivi compresi i lavori assembleari, nonché l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- d) l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo;
- e) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei Soci presenti in proprio o per delega.

Ciascun Socio può rappresentare fino ad un massimo di tre Soci, nei limiti di legge.

ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

All'Assemblea convocata in seduta straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Federazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi dei Soci e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei Soci presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento della Federazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei Soci sia in prima che in seconda convocazione.

Ciascun Socio può rappresentare fino ad un massimo di tre Soci, nei limiti di legge.

ARTICOLO 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

La Federazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni, possono essere rieletti e cessano con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel proprio il Portavoce, il Vicepresidente e il Segretario.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Portavoce e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio potrà riunirsi anche telematicamente, secondo quanto previsto da apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dei consiglieri partecipanti.

Il Consiglio è presieduto dal Portavoce, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Portavoce e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine della Federazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione ricorrendo al primo dei soci non eletti alle precedenti elezioni.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Portavoce o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12 - LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Soci dopo l'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 13 – IL PORTAVOCE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Portavoce è anche Portavoce della Federazione.

Il Portavoce è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Portavoce dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

Il Portavoce rappresenta legalmente la Federazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Portavoce cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea.

Al Portavoce compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Portavoce convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo della Federazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Portavoce cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ARTICOLO 14 – IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Vicepresidente sostituisce il Portavoce ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 15 – IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Portavoce e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 16 – RISORSE ECONOMICHE

La Federazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote di adesione annuali;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate da attività commerciali, nei limiti *ex lege* previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Federazione.

ARTICOLO 17 – PATRIMONIO, CONTRIBUTI E CONVENZIONI

Il patrimonio della Federazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti alla Federazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti i Soci.

L'importo della quota di adesione annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

La quota di adesione annuale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le donazioni di non modico valore sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Portavoce al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Portavoce a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ARTICOLO 18 – BILANCIO

Per ogni esercizio sociale, la Federazione redige un bilancio consuntivo di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede della Federazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Federazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 19 – AVANZI DI GESTIONE

Il patrimonio della Federazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 2 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 20 – SCIOGLIMENTO

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa della Federazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, Soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altri enti, pubblici o privati, che perseguono le medesime finalità.

ARTICOLO 21 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie, purché compromettibili in arbitri che dovessero insorgere tra gli Soci o tra alcuni di essi e la Federazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. Del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato rituale.

ARTICOLO 22 – LEGGE APPLICABILE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel Libro Primo del Codice Civile e nella normativa specialistica di settore.